



COMUNE DI GIGNESE

Provincia di Verbania

Via Due Riviere n. 12 – 28836 Gignese – tel. 032320067 – 208110 – fax 032320772

C.f./P.iva: 00221740038 - www.comune.gignese.vb.it - gignese@ruparpiemonte.it

PROT.N. 005628/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

DEL 27/09/2020

OGGETTO:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19; MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO – CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VEZZO.

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23/02/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" e il DPCM del 23/02/2020 "Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6";

Visto il DPCM datato 1 marzo 2020 contenente misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, nonché misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

Visto il DPCM del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 55 del 04/03/2020

Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella G.U. n. 59 del 08/03/2020;

Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 62 del 09/03/2020;

Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 64 del 11/03/2020;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 21 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";



Visto il DPCM 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19". In particolare l'art. 3 che recita: "Nelle more dell'adozione dei DPCM di cui all'art. 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

Vista l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 29 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 del 10 agosto 2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Preso atto che con DPCM 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del D.L.

16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", in vigore dall'8 settembre al 7 ottobre 2020, con cui, per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono prorogate sull'intero territorio nazionale le disposizioni di cui al DPCM del 7 agosto 2020;

Premesso:

Che il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Omegna in data 27.9.2020 ha comunicato al Sindaco l'accertamento di un caso positivo da contagio COVID 19 da parte di un insegnante del corpo docente della Scuola dell'Infanzia di Vezzo;

Preso atto che in ragione delle misure di isolamento domiciliare a carico del suddetto docente, si reputa opportuno disporre l'immediata chiusura della Scuola dell'Infanzia di Vezzo, in Gignese, allo scopo di evitare possibili condizioni di diffusione del virus a quanti a vario titolo frequentano la predetta scuola .

Fatta salva la possibilità, a seguito di puntuali accertamenti sanitari e valutazioni tutte proprie della Direzione Didattica, di riesaminare le disposizioni del presente provvedimento che ad oggi, allo stato delle cose e degli elementi scientifici comunicati, appaiono le più conferenti in termini di prevenzione e di contrasto alla diffusione del virus;

Ritenuto altresì indispensabile ed urgente procedere secondo le procedure previste ai dovuti interventi di sanificazione dei luoghi interessati, assicurando che saranno assunte tutte le misure necessarie in termini di sanificazione degli ambienti per consentire il regolare ritorno allo svolgimento delle attività didattiche;

Considerato che il prossimo 28 settembre c.a. è prevista la continuazione dell'attività didattica in presenza con l'accesso degli alunni agli istituti scolastici;

Considerato che la situazione epidemiologica non risulta ancora stabilizzata a fronte della ripresa dei casi di soggetti positivi al Covid-19;



Ritenuto necessario intervenire con provvedimento contingibile ed urgente per la tutela della popolazione scolastica inde prevenire situazioni, anche potenziali, di contagio che mettano a repentaglio la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

per le ragioni tutte in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate, l'immediata chiusura della Scuola dell'Infanzia di Vezzo sino a tutto il 08.10.2020 (incluso) e il rinvio dell'avvio delle attività didattiche al 09.10.2020.

DISPONE

La presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, venga pubblicata sul sito del Comune di Gignese;

Sarà cura del ufficio tecnico Comunale l'affissione nei pressi degli istituti della presente ordinanza e di cartelli informativi sulle disposizioni imposte.

La presente sia trasmessa:

- alla Prefettura di Verbania;
- alla Stazione dei Carabinieri di Stresa;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "C. Rebora" di Stresa e Gignese;
- alla Polizia Locale dell'Unione Montana dei Due Laghi.
- al ufficio tecnico comunale;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



IL SINDACO

Dott. Luigi Motta